

LA PRIMA *CLIMATE LITIGATION* IN ITALIA CONTRO ENI

Che cosa sono le *climate litigation* e chi le promuove

Le *climate litigation* sono azioni legali avviate con lo scopo di imporre a governi o aziende il rispetto di determinati standard in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di limitazione del riscaldamento globale. A livello globale, il numero complessivo di azioni legali sul clima è più che raddoppiato dal 2015, portando il totale a oltre duemila, con un progressivo moltiplicarsi di cause presentate da cittadine e cittadini e/o da organizzazioni non governative che chiedono che vengano rispettati e messi in primo piano i diritti delle persone colpite dalla crisi climatica.

Nel caso specifico di questa azione contro ENI gli attori sono Greenpeace Italia e ReCommon insieme a privati cittadini e cittadine, tutti soggetti che direttamente o indirettamente subiscono le conseguenze dell'aggravarsi della crisi climatica a causa anche della condotta della multinazionale petrolifera italiana.

Il cambiamento climatico causato dall'azione antropogenica è "la più grande sfida per i diritti umani del 21° secolo"¹. Gli impatti universalmente e scientificamente riconosciuti del cambiamento climatico, compreso il degrado dell'ambiente, sono la privazione di risorse, la prevalenza di malattie potenzialmente letali, la fame e la malnutrizione diffuse, nonché l'estrema povertà che impedisce, tra l'altro, agli individui di vivere una vita dignitosa. Alcuni dei diritti individuali colpiti negativamente sono i diritti alla vita, al cibo, all'acqua, ai servizi igienici e alla salute. Vengono, inoltre, violati i diritti collettivi, compresi i diritti alla sicurezza alimentare, allo sviluppo e alla crescita economica, all'autodeterminazione, alla conservazione della cultura, all'uguaglianza e alla non discriminazione.

Le persone, in modo diffuso su tutto il pianeta, stanno già subendo e ancor più subiranno in futuro conseguenze della crisi climatica, sintetizzabili in un peggioramento della qualità della vita, fino alla difficoltà, se non all'impossibilità, di vivere nei propri luoghi di residenza. Vi sarà il proliferare di tutta una serie ulteriore di danni che gli eventi connessi al cambiamento climatico provocheranno e che si possono riassumere in: riscaldamento atmosferico; riscaldamento degli oceani; ondate di calore degli oceani, che sono raddoppiate a partire dal 1980; innalzamento dei mari con conseguente erosione delle coste e messa in pericolo degli abitanti delle zone costiere; acidificazione dei mari derivante dall'assorbimento di livelli sempre più elevati di CO₂; perdita della criosfera; maggior frequenza ed intensità di fenomeni climatici estremi; perdita di produzione agricola.

La responsabilità di ENI su tali cambiamenti emerge con tutta evidenza dai risultati della cosiddetta *attribution science*, cioè quella scienza che consente di ricondurre a un preciso soggetto un quantitativo determinato di emissioni non conformi con quelli che sono i valori fissati a livello internazionale. In particolare è possibile evincere il quantitativo di emissioni di ENI, accertando che questa è responsabile a livello globale di un volume di emissioni di gas serra superiore a quello dell'intera Italia, essendo così uno dei principali artefici del cambiamento climatico in atto. Il tutto in ragione del fatto che i dati che vengono utilizzati sono stati elaborati dalle stesse compagnie petrolifere, inclusa la stessa ENI. Le quali, pertanto, non possono non esserne a conoscenza. Inoltre ENI e le altre compagnie petrolifere sono consapevoli da oltre cinquant'anni dell'impatto che le loro attività hanno sul clima, tanto da mettere in atto strategie di *lobby* e di *greenwashing* per mascherare le proprie responsabilità.

Le condotte che causano il cambiamento climatico, con tutto ciò che ne consegue in termini di rischi per l'ambiente e di conseguenze per la salute, violano diritti umani tutelati e protetti sia dalla Costituzione italiana sia, attraverso quest'ultima, da norme internazionali e accordi vincolanti per gli Stati e per le aziende – ad esempio le Convenzioni ILO in materia di diritto del lavoro e la Convenzione OCSE contro la corruzione internazionale –, in particolar modo per imprese come ENI che dichiarano espressamente di aderirvi e di sottostarvi, come nel caso

¹ Affermazione fatta dall'Alto Commissario per I Diritti Umani, Mary Robinson, durante un incontro sui diritti umani e cambiamento climatico tenutosi nell'ambito della ventottesima sessione dell'Human Rights Council.

dell'adesione alle linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi Guida delle Nazioni Unite in materia di diritti umani.

La violazione di queste norme comporta la commissione di condotte illecite che trovano tutela attraverso gli articoli 2043 (sulla responsabilità civile extracontrattuale) e seguenti del codice civile e necessitano di un intervento sia risarcitorio in forma specifica che inibitorio, dal momento che l'aumento di temperatura del pianeta, che già oggi è in aumento, lo sarà sempre di più se non verranno rispettati gli obiettivi stabiliti nella Conferenza di Parigi.

Non solo ENI: gli altri soggetti citati in giudizio

L'azione oggetto di questo briefing viene rivolta anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti, tenuto conto dell'influenza dominante che esercitano su ENI dalla fondazione ad oggi, per cui sono corresponsabili per le scelte aziendali compiute in tema di strategie energetico-climatiche e delle conseguenti emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti.

Greenpeace Italia, ReCommon e cittadine e cittadini ricorrenti non chiedono il risarcimento del danno ambientale in quanto tale – non competenza dei suddetti enti, ma del ministero dell'Ambiente – bensì, essendo danneggiati dalle condotte lesive di ENI per quanto riguarda la loro salute, nei beni di loro proprietà e nella loro sfera funzionale, sono legittimati direttamente ad agire in giudizio nei confronti dei soggetti responsabili ai fini del ristoro dei danni.

In base ai rispettivi statuti, Greenpeace Italia e ReCommon vantano pieno diritto e legittimazione ad agire per contrastare le lesioni e i danni all'ambiente causati da ENI, nonché al risarcimento delle spese sostenute negli anni per studiare, denunciare e contrastare le condotte illecite della società petrolifera.

Le persone fisiche ricorrenti sono invece tutte residenti e, in alcuni casi, anche proprietarie di immobili in aree del Paese particolarmente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici.

Dunque le condotte di ENI per cui deve essere ritenuta responsabile in base agli articoli 2043, 2050 e 2051 del codice civile, e più in generale per la violazione dei diritti umani, fanno sì che degli attori privati agiscano per ottenere il risarcimento del danno materiale, economico, morale e alla salute, nonché per ottenere una pronuncia inibitoria che vada ad imporre il rispetto di obiettivi precisi nelle scelte strategiche e industriali della stessa società.

Le richieste specifiche di Greenpeace Italia, ReCommon e dei singoli ricorrenti

Nell'atto alla base di questa causa civile si chiede di accertare e dichiarare che ENI SPA, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa depositi e prestiti SPA sono solidalmente responsabili nei confronti degli attori per danni alla salute, alla proprietà e in generale alla qualità della vita, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi ricorrenti per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico. Un fenomeno che queste realtà hanno contribuito a provocare a causa delle emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO₂, derivanti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI, il tutto oltre i limiti internazionalmente riconosciuti e accettati dalla stessa compagnia .

Le due associazioni e gli altri attori privati in questa causa in ogni caso non chiedono una quantificazione dei danni ma solo un accertamento delle responsabilità dei convenuti per i danni provocati.

Si chiede, quindi, di condannare ENI in solido con gli altri convenuti affinché limiti il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di gas serra (e in particolare di CO₂) in atmosfera, conseguenza delle sue attività, in misura tale che le emissioni vengano ridotte di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, e con un andamento in linea con gli scenari

elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento medio della temperatura globale entro 1,5 gradi Celsius. Qualora ENI non rispetti tale obbligo, i ricorrenti chiedono una condanna al pagamento della somma che il giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

La giustizia italiana riconosce l'esistenza della crisi climatica

Anche il sistema giudiziario italiano è ormai da tempo consapevole dell'esistenza dei problemi connessi al cambiamento climatico. La giurisprudenza costituzionale, amministrativa e civile si è già espressa sul tema in diverse occasioni. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2019 ha affermato il *"preminente interesse della collettività alla graduale riduzione della componente di anidride carbonica presente nell'atmosfera"*.

La Corte Costituzionale ha soggiunto che vi è un interesse pubblico a *"eliminare la dipendenza dai carburanti fossili"*, dando così un significativo impulso e sprone verso le fonti energetiche alternative (sentenze nn. 124 del 2010, 286 del 2019, 237 del 2020 e 46 del 2021).

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con la sentenza n. 7343 del 2021 ha affermato il *"favor del legislatore nazionale e dell'Unione Europea per il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. In questo senso è innanzitutto il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 25 marzo 1957, art. 194, lett. c, - cd. Trattato di Roma, secondo cui "nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a [...] promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili"*.

Non possono poi non essere menzionate la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con la L. 1 giugno 2002, n. 120, recante *"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"*), le direttive Europee in materia (Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Dir. n. 2001/77/CE e Dir. n. 2003/30/CE).

Infine, sempre nella stessa direzione si colloca l'Accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima tenutasi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, ratificato dall'Unione Europea e da tutti i suoi Paesi ed entrato in vigore il 4 novembre 2016., Nell'ambito dell'obiettivo di contenere il surriscaldamento globale, questo accordo incentiva fortemente l'uso delle energie rinnovabili.

La Suprema Corte ha, dunque, fatto propri due principi fondamentali: quello di assimilare le fonti internazionali sul cambiamento climatico al diritto comunitario – divenendo così di per se stesse immediatamente efficaci – e quello di riconoscere nell'Accordo di Parigi *"il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici"*. La normativa di riferimento per l'azione deve, perciò, essere individuata sia nella normativa nazionale che in quella comunitaria e internazionale.

La crisi climatica e il diritto internazionale

Le ripercussioni dei cambiamenti climatici sui diritti umani, in primis il diritto alla vita e alla salute, sono ormai note ed evidenti: i dati relativi alle malattie e ai decessi prematuri dovuti all'inquinamento ambientale sono già tre volte superiori a quelli concernenti l'AIDS, la tubercolosi e la malaria considerati congiuntamente, e ciò costituisce una minaccia per il diritto alla vita, a un ambiente sano e a un'aria pulita; catastrofi naturali quali inondazioni, tempeste

tropicali e lunghi periodi di siccità si verificano con frequenza sempre maggiore e determinano ad esempio conseguenze nefaste sulla sicurezza alimentare nei paesi del Sud del mondo e sul godimento di numerosi diritti umani².

L'Accordo di Parigi è stato il primo trattato internazionale a riconoscere esplicitamente il legame tra l'azione per il clima e i diritti umani, consentendo così l'utilizzo degli strumenti giuridici esistenti in materia di diritti umani per impegnare gli Stati e le imprese private a ridurre le emissioni³. Ma da tempo ormai i rischi di gravi danni che il cambiamento climatico causa ai diritti umani sono stati riconosciuti da più organismi a livello internazionale e comunitario.

Sin dal 25 marzo 2009, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 10/4⁴ con cui ha affermato che *"gli effetti del cambiamento climatico hanno una serie di impatti, sia diretti che indiretti, sull'effettivo esercizio dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto a un'alimentazione adeguata, il diritto a godere del miglior stato di salute possibile, il diritto ad un alloggio adeguato, il diritto all'autodeterminazione e gli obblighi in materia di diritti umani relativi all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, e ricordando che in nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza"*.

In particolare le Nazioni Unite⁵ hanno affermato che il diritto alla vita, all'autodeterminazione, alla salute e ai bisogni di base come cibo, acqua potabile e alloggio saranno compromessi a causa delle conseguenze della crisi climatica, *"rilevando che gli impatti legati ai cambiamenti climatici hanno una serie di implicazioni, sia dirette che indirette, per l'effettivo godimento dei diritti umani, tra cui, tra l'altro, il diritto alla vita, il diritto a un'alimentazione adeguata, il diritto al più alto standard di salute raggiungibile, il diritto a un alloggio adeguato, il diritto all'autodeterminazione e gli obblighi in materia di diritti umani relativi all'accesso all'acqua potabile sicura"*.

Sul piano del diritto europeo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha chiaramente stabilito in diverse occasioni che vari tipi di degrado ambientale possono comportare violazioni di diritti umani sostanziali tutelati dagli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i quali garantiscono rispettivamente il diritto alla vita ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare: una tale interpretazione offerta dalla CEDU è ormai costante e consolidata (vds. López Ostra c. Spagna, 9 dicembre 1994; Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998; Di Sarno e altri c. Italia, 10 gennaio 2012, n. 30765/2008).

Con la sentenza Tatar contro Romania del 2009⁶ la CEDU ha espressamente riconosciuto nel novero delle posizioni soggettive tutelate dall'art. 8 della Convenzione anche il diritto al godimento di un ambiente sano e protetto, ricavato da una lettura coordinata degli strumenti internazionali e della giurisprudenza europea ed internazionale.

Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha fatto suo il principio del rapporto tra politica climatica, energia sostenibile e diritto alla vita già nel 2001: *"l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili [...] contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che sono tra le principali cause del cambiamento climatico che la Comunità europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a combattere [...] Va notato che tale politica è anche concepita per*

² Si veda *inter alia* la "Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito", in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0245_IT.html

³ Nel Preambolo dell'Accordo di Parigi si riconduce l'esigenza di una risposta efficace alla minaccia dei cambiamenti climatici nell'ambito della tutela e promozione dei diritti umani «[...] riconoscendo che il cambiamento climatico è una questione comune dell'umanità, i Paesi dovrebbero, quando agiscono per affrontarlo, rispettare, promuovere e considerare i loro obblighi sui diritti umani, il diritto alla salute, i diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone diversamente abili, di chi è in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, così come l'eguaglianza tra i sessi, il potenziamento delle donne e l'equità tra le generazioni».

⁴ <https://www.ohchr.org/en/climate-change/human-rights-council-resolutions-human-rights-and-climate-change>

⁵ <https://qsdrc.org/document-library/human-impact-report-climate-change-the-anatomy-of-a-silent-crisis/>

⁶

[https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-106021&filename=CASE%20OF%20T%C4%82TAR%20v.%20ROMANIA%20-%20\[Italian%20Translation\]%20by%20UFTDU%20\(Unione%20forense%20per%20la%20tutela%20dei%20diritti%20umani\).pdf](https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-106021&filename=CASE%20OF%20T%C4%82TAR%20v.%20ROMANIA%20-%20[Italian%20Translation]%20by%20UFTDU%20(Unione%20forense%20per%20la%20tutela%20dei%20diritti%20umani).pdf)

*proteggere la salute e la vita delle persone*⁷. La CGUE, dunque, ha stabilito che la politica climatica può contrapporsi al principio del libero mercato perché la politica climatica ha uno scopo superiore all'obiettivo del libero mercato stesso.

ENI fa davvero la sua parte per contrastare la crisi climatica?

È ormai ampiamente riconosciuto che gli obblighi e le responsabilità in materia di diritti umani hanno implicazioni specifiche in relazione ai cambiamenti climatici e incombono non solo sugli Stati, ma anche sul settore privato.

Durante la venticinquesima Conferenza delle Parti a Madrid (COP 25) tenutasi nel 2019 nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima, è stata istituita la cosiddetta Climate Ambition Alliance⁸. Entrando nella Climate Ambition Alliance, attori – sia statali che non statali – si sono impegnati a raggiungere emissioni nette di CO₂ pari a zero entro il 2050, necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi. I documenti ufficiali su questa alleanza di attori statali e non menzionano, tra l'altro, che i Paesi non possono assumersi questo compito da soli, che è necessaria un'azione non statale per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi e che ciò vada fatto nel rispetto delle ultime scoperte scientifiche.

Analogo ragionamento è stato condotto di recente dal tribunale olandese de L'Aja nell'ambito del contenzioso climatico introdotto da alcune associazioni e alcuni privati nei confronti di Royal Dutch Shell⁹. Con la sentenza del 26 maggio 2021, il tribunale distrettuale della città dei Paesi Bassi, accogliendo l'azione proposta dall'organizzazione Milieudefensie, ha infatti ordinato alla compagnia petrolifera britannica di ridurre entro il 2030 le emissioni di CO₂ del 45%, rispetto ai livelli del 2019, attraverso una significativa modifica della politica aziendale.

Partendo dal presupposto che la protezione dalle conseguenze del cambiamento climatico costituisce un *"diritto umano"* (come peraltro ribadito dallo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sui diritti umani nel 2019, secondo cui *"è ormai comunemente riconosciuto che le norme sui diritti umani si applichino all'intero spettro delle questioni ambientali, compresi i cambiamenti climatici"*) la corte dei Paesi Bassi ha sancito l'inadeguatezza delle strategie adottate dalla società petrolifera in tema di emissioni di CO₂, in relazione a un'imminente possibile violazione del diritto alla vita dei residenti dei Paesi Bassi e degli abitanti della regione di Wadden, sulla base di evidenze scientifiche e standard internazionali.

Le basi normative

La Costituzione italiana

La prima fonte del diritto posta a fondamento dell'azione di Greenpeace Italia e ReCommon sono gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana, così come recentemente modificati con la legge costituzionale n. 1 dell'8 febbraio 2022. Il nuovo articolo 9 della Costituzione prevede che¹⁰: *"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"*.

⁷ PreussenElektra/Schleswig AG, C-379/98 del 13 Marzo 2001, ECLI:EU:C:2001:160

⁸

https://climateinitiativesplatform.org/index.php/Climate_Ambition_Alliance:_Race_to_Zero#:~:text=It%20is%20the%20UN%20backed,thrive%20in%20spite%20of%20them

⁹ Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337

¹⁰ Le parti sottolineate sono quelle che sono state introdotte con la modifica costituzionale in questione.

Il riformato articolo 41 della Costituzione prevede invece che *“l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”*. Gli articoli 9 e 41 della Costituzione così riformati fungono dunque ormai da fondamentale parametro esegetico per le leggi ordinarie che, ove non possano essere interpretate in senso costituzionalmente orientato rispetto al primario obbligo di tutela ambientale *“anche nell’interesse delle future generazioni”*, dovranno essere rinviate alla Corte Costituzionale onde farle dichiarare incostituzionali. Naturalmente l’articolo 9 della Costituzione, esplicita ormai in termini inequivoci la clausola della responsabilità intergenerazionale, collegandola espressamente alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.

Il Codice Civile

Che l'articolo 2043 del Codice civile italiano, secondo cui *“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*, sia la norma di riferimento utilizzata a tutela dei diritti umani emerge con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto. Non di meno vi sono altre due norme del codice civile che allo stesso modo devono essere prese in considerazione laddove, per quanto inverosimile, si volesse obiettare l'assenza dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale in capo ad ENI nella causazione del danno in esame, e cioè gli articoli 2050 e 2051 c.c.

L’articolo 2050 c.c. disciplina, com’è noto, la responsabilità per l’esercizio di *“attività pericolose”* prevedendo che *“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”*.

Dal punto di vista del campo applicativo della disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza, sono da considerare pericolose non solo le attività qualificate come tali da una norma, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, avendo una spiccata potenzialità offensiva (Cass. civ., 5 giugno 2002, n. 8148; Cass. civ., 30 ottobre 2002, n. 15288). Ne consegue che *“un gran numero di attività, anche non espressamente normate, ma da cui possano scaturire aggressioni a singole componenti del bene ambiente o a beni ad esso limitrofi (quali la salute o la pubblica incolumità), ben possono, in ragione di una riconosciuta pericolosità, comportare l’applicazione del rigoroso regime di imputazione della responsabilità ex art. 2050 c.c.”*¹¹. E così l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. all’esercizio di attività che provocano inquinamenti ambientali è stata ripetutamente riconosciuta dai giudici ordinari ed amministrativi.

Ma il suggello più importante a tale indirizzo della giurisprudenza amministrativa viene dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, nella sentenza della Grande Sezione 9 marzo 2010, C-378/08, *Raffinerie Mediterranee ERG S.p.A. et al. c. Ministero dello Sviluppo Economico et al.* nonché nell’ordinanza della Sezione VIII, 9 marzo 2010 nelle cause riunite C-478/08 e C-479/08, *Buzzi Unicem S.p.A. et al. c. Ministero dello Sviluppo Economico et al.*, ha enunciato con molta chiarezza il principio secondo cui l’imputazione degli obblighi di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, e quindi anche di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati, presuppone l’accertamento da parte dell’autorità amministrativa competente, anche sulla base di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, del nesso di causalità fra il comportamento del soggetto obbligato e la produzione del danno ambientale. È evidente, allora, che la Corte di Giustizia afferma una presunzione di responsabilità dell’operatore, in presenza di indizi quali quelli descritti a titolo di esempio.

¹¹ L. PRATI, *Diritto civile e ambiente*, in NESPOR-DE CESARIS (a cura di), *Codice dell’ambiente*, Giuffrè, Milano, 2009, 281.

In base al diritto comunitario (prevalente sul diritto interno) sussiste una vera e propria presunzione legale relativa (che ammette la prova contraria) di nesso causale, allorquando l'inquinamento rilevato presenti le stesse sostanze utilizzate nell'impresa avente stabilimento contiguo.

Il diritto internazionale

La condotta di ENI non si limita a violare i richiamati articoli del codice civile, della CEDU e della Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche altre norme internazionalmente riconosciute, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP), il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, come formulata nell'UNGP, è uno standard globale di condotta previsto per tutte le imprese ovunque operino. Esiste indipendentemente dalle capacità e/o dalla volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani e non riduce tali obblighi. Ed esiste al di là del rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali che tutelano i diritti umani. Pertanto, non è sufficiente che le aziende monitorino gli sviluppi e seguano le misure adottate dagli Stati: esse hanno una responsabilità individuale.

Si può, dunque, dedurre dall'UNGP e da altri strumenti di *soft law* che è universalmente riconosciuto che le aziende devono rispettare i diritti umani. Ciò include i diritti umani sanciti dall'International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) e altri "*diritti umani riconosciuti a livello internazionale*", inclusa la CEDU.

Le imprese, ivi compresa ENI, dunque, devono rispettare i diritti umani. Ciò significa che non dovrebbero solamente evitare di violare i diritti umani, ma che dovrebbero anche affrontare gli impatti negativi su questi diritti in cui sono coinvolte. Affrontare gli impatti negativi sui diritti umani significa che devono essere adottate misure per prevenire, limitare e, se necessario, affrontare i loro impatti. È uno standard globale di condotta prevista per tutte le aziende ovunque operino. Questa non è una responsabilità facoltativa per le imprese, ma si applica ovunque indipendentemente dal contesto giuridico locale, e non è passiva, ma richiede un'azione da parte delle imprese.

Nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'azienda ENI afferma che "*è impegnata ad assicurare il rispetto dei Diritti Umani internazionalmente riconosciuti nelle proprie attività e in quelle dei partner commerciali, in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGP) e con le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali. L'impegno di Eni a rispettare i Trattati e gli Standard internazionali in materia di Diritti Umani è espresso nella Dichiarazione Eni sul rispetto dei Diritti Umani ed è inoltre integrato in altri documenti fondamentali del sistema normativo interno della società. L'approccio di Eni ai Diritti Umani è inoltre confermato nell'Accordo Quadro Globale sulle Relazioni Industriali a livello internazionale e sulla Responsabilità Sociale d'Impresa rinnovato nel 2019 e nel rispetto dei Voluntary Principles on Security & Human Rights. Eni è determinata a contribuire positivamente al raggiungimento dei Sustainable Development Goals, sostiene una transizione energetica low carbon e socialmente equa ed è tra i firmatari del Paris Pledge sostenendo gli obiettivi contenuti nell'Accordo di Parigi*". Quindi la società deve essere ritenuta giuridicamente vincolata al divieto di violare i diritti umani, anche qualora una determinata condotta non fosse sufficientemente regolamentata a livello nazionale e internazionale a causa della mancanza di accordi, strumenti e risorse nazionali e internazionali: una società, in particolare della rilevanza di ENI, ha sempre l'obbligo di impedire che le sue attività possano comportare illeciti e in particolare violazioni dei diritti umani.

Sotto il profilo ambientale la società si è anche obbligata ad agire nel rispetto degli obiettivi posti dagli Accordi di Parigi che avevano esortato il settore privato a fare di più per ridurre le emissioni.

Il nesso di causalità: perché ENI è responsabile

Il principio di causalità è insito nel paradigma della responsabilità civile, specie quella extracontrattuale ex art. 2043 cc.

Cagionare significa causare: dunque si risponde del danno quando ed in quanto esso sia stato causato dalla condotta dolosa o colposa. Da precisare, ancora, che è danno risarcibile anche quello cagionato dalla causalità mediata: *“In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale”*.¹²

Nel caso oggetto di questo briefing è la stessa ENI che dichiara il fatto lesivo consistito nell'emettere in ambiente annualmente, con i propri impianti e la commercializzazione di prodotti petroliferi, enormi quantitativi di gas che alimentano la crisi climatica.¹³

In tale prospettiva quali-quantitativa, dunque, ENI è nel novero di quei soggetti industriali che a livello internazionale, contribuiscono maggiormente a emettere quantitativi di gas responsabili del cambiamento climatico mondiale se è vero che, per esempio, nel 2021 ha emesso da sola più tonnellate di CO₂ rispetto a quelle emesse dal resto d'Italia.¹⁴

A tal proposito, volendo proseguire nella trattazione del nesso causale secondo la disciplina mutuata dal diritto penale, è utile ricordare come il contributo eziologico di ENI al cambiamento climatico goda anche della cosiddetta “legge di copertura”, secondo il noto modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, sdoganato dalla nota sentenza “Franzese” e consolidato con l'altrettanto conosciuta sentenza “ThyssenKrupp”¹⁵. Ed infatti, la relazione causale tra l'utilizzo di combustibili fossili e il cambiamento climatico non pare possa essere messa in dubbio, essendo fondata su leggi scientifiche riconosciute come “universali”, che consentono di affermare con certezza o comunque con un alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica che la verifica del cambiamento climatico è causalmente collegata all'emissione di gas serra, quali quelli immessi costantemente nell'ambiente da ENI, come peraltro dalla stessa azienda dichiarato.¹⁶

In altri termini, nel caso di specie appare possibile ritenere dimostrato il nesso causale tra la condotta emissiva di gas alteranti da parte di ENI e l'evento “cambiamento climatico” sulla base del consolidato sapere scientifico. È chiaro che ENI non è l'unica responsabile, ma anche aver contribuito come concausa non libera la società da alcuna responsabilità. Analoghe questioni di diritto sono sorte anche in sistemi giurisdizionali propri di altri Stati, allo stesso modo investiti da azioni legali inquadrabili nell'ambito del cosiddetto contenzioso climatico, in cui si poneva il medesimo problema giuridico di individuare il nesso causale tra condotta ed evento.

Emblematico in questo senso è il caso “Urgenda”, recentemente deciso in via definitiva dalla Corte di cassazione dei Paesi Bassi con la storica sentenza del 13 gennaio 2020¹⁷.

¹² Così Cass civile Sez. 3, Sentenza n. 15274 del 04/07/2006

¹³ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2022/Relazione-finanziaria-annuale-2022.pdf> Eni Relazione Annuale Finanziaria 2022, p.15

¹⁴ Nel 2021 456 milioni di tonnellate a fronte dei complessivi 407 milioni di tonnellate emessi dall'Italia intera secondo Greenpeace in <https://www.greenpeace.org/italy/attivati/chiedi-a-eni-di-cambiare/>

¹⁵ Come è noto, si tratta, rispettivamente, delle sentenze: Cass. pen., Sez. Un. del 10 luglio 2002, n. 30328 e Cass. pen. Sez. Un. del 04/04/2014, n. 38343 che hanno affermato il seguente principio di diritto, seppur riferito alla causalità omissiva *“nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto”*.

¹⁶ Sulla c.d. leggi scientifiche di copertura, si rimanda alla prima parte dell'atto, ove vengono riportati e discussi tutti gli studi scientifici internazionali che dimostrano il citato nesso causale.

¹⁷ Si riportano, di seguito, i riferimenti giurisprudenziali delle sentenze di merito e di legittimità intervenute sul caso, utilizzando i criteri di identificazione utilizzati dalla dottrina olandese: Corte distrettuale de L'Aja, *Urgenda v The State of the Netherlands*, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, 24 giugno 2015; Corte d'appello de L'Aja, *Urgenda v The State of the Netherlands*, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, 8 ottobre 2018; Corte di 22cassazione, ECLI:NL:HR:2019:2007, 13 gennaio 2020.

La Dutch Urgenda Foundation, anche in rappresentanza di un folto gruppo di cittadine e cittadini dei Paesi Bassi, aveva promosso un'azione di classe nei confronti dello Stato, chiedendone la condanna alla riduzione delle emissioni di CO₂ conformemente agli impegni internazionali dai medesimi assunti.

Come questa causa, anche quella Urgenda faceva riferimento al livello elevato delle emissioni dei Paesi Bassi e sul fatto che questo determinasse gravi pregiudizi dei diritti umani in capo alle future generazioni, per via dell'aumento delle temperature allo stesso conseguente.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale de L'Aja accoglieva la domanda degli attori e condannava lo Stato dei Paesi Bassi a ridurre le emissioni complessive di gas serra del 25% rispetto ai livelli di emissioni del 1990. La decisione veniva poi confermata nel merito anche in appello, mentre in cassazione venivano definitivamente respinte tutte le questioni processuali vertenti sulla legittimazione ad agire della fondazione Urgenda e sulla giurisdizione. Molto importanti le argomentazioni con cui il tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, respingevano l'eccezione avanzata dallo Stato, secondo il quale alcuna condotta causale poteva essergli imputata in relazione ad un fenomeno globale a cui contribuiva nella misura minima dello 0,5% delle emissioni globali¹⁸.

Secondo il tribunale de L'Aja il fatto che le emissioni climalteranti emesse dai Paesi Bassi fossero inferiori rispetto a quelle prodotte da altri Stati non poteva comunque cancellare l'obbligo gravante di ridurle e di prendere le dovute precauzioni per tutelare i diritti dei propri cittadini. Inoltre, continuava il giudice di primo grado, qualsiasi immissione nell'ambiente di gas serra, non importa se di minore entità, contribuisce ad aumentare il livello di CO₂ nell'atmosfera e, di conseguenza, il rischio del cambiamento climatico¹⁹.

Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, il Giudice olandese *di prime cure* riteneva sussistente e dimostrato nel caso di specie il nesso causale ("*sufficient causal link*"²⁰) tra le emissioni di gas serra prodotte dallo Stato e il cambiamento climatico globale, con i suoi effetti deleteri, presenti e futuri, sulla qualità della vita dei cittadini olandesi. Le medesime

¹⁸ Di seguito il passaggio della sentenza in cui viene riportata detta argomentazione (§ 4.78): "*After all whether or not the 2°C target is achieved will mainly depend on the reduction targets of other countries with high emissions. More specifically, the States relies on the fact that the Dutch contribution to worldwide emissions is currently only 0.5%. If the reduction target of 25-40% from Urgenda's claim were met the State argues that this would result in an additional reduction of 23.7549.32 Mt CO₂-eq (up to 2020), representing only 0.04 0.09% of global emissions. Starting from the idea that this additional reduction would hardly affect global emissions, the State argues that Urgenda has no interest in an allowance of its claim for additional reduction*".

¹⁹ Si tratta del § 4.79 della sentenza, ove si legge "*This argument does not succeed. It is an established fact that climate change is a global problem and therefore requires global accountability. It follows from the UNEP report that based on the 47 van 55 27-6-2015 19:30 Rechtspraak.nl - Print uitspraak <http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDH...> reduction commitments made in Cancun, a gap between the desired CO₂ emissions (in order to reach the climate objective) and the actual emissions (14-17 Gt CO₂) will have arisen by 2030. This means that more reduction measures have to be taken on an international level. It compels all countries, including the Netherlands, to implement the reduction measures to the fullest extent as possible. The fact that the amount of the Dutch emissions is small compared to other countries does not affect the obligation to take precautionary measures in view of the State's obligation to exercise care. After all, it has been established that any anthropogenic greenhouse gas emission, no matter how minor, contributes to an increase of CO₂ levels in the atmosphere and therefore to hazardous climate change. Emission reduction therefore concerns both a joint and individual responsibility of the signatories to the UN Climate Change Convention. In view of the fact that the Dutch emission reduction is determined by the State, it may not reject possible liability by stating that its contribution is minor, as also adjudicated *mutatis mutandis* in the Potash mines ruling of the Dutch Supreme Court (HR 23 September 1988, NJ 1989, 743). The rules given in that ruling also apply, by analogy, to the obligation to take precautionary measures in order to avert a danger which is also the subject of this case. Therefore, the court arrives at the opinion that the single circumstance that the Dutch emissions only constitute a minor contribution to global emissions does not alter the State's obligation to exercise care towards third parties. Here too, the court takes into account that in view of a fair distribution the Netherlands, like the other Annex I countries, has taken the lead in taking mitigation measures and has therefore committed to a more than proportionate contribution to reduction. Moreover, it is beyond dispute that the Dutch per capita emissions are one of the highest in the world*".

²⁰ Il tema viene ripreso al § 4.90 della sentenza, secondo cui "*From the above considerations, particularly in 4.79, it follows that a sufficient causal link can be assumed to exist between the Dutch greenhouse gas emissions, global climate change and the effects (now and in the future) on the Dutch living climate. The fact that the current Dutch greenhouse gas emissions are limited on a global scale does not alter the fact that these emissions contribute to climate change. The court has taken into consideration in this respect as well that the Dutch greenhouse emissions have contributed to climate change and by their nature will also continue to contribute to climate change*".

argomentazioni giuridiche possono essere ricondotte nella prima *climate Litigation* italiana nei confronti di ENI che, a differenza dei Paesi Bassi, contribuisce al cambiamento climatico con un dato emissivo di gran lunga superiore, dato che nel 2021 ha emesso da sola più tonnellate di CO₂ rispetto a quelle emesse dal resto d'Italia.

Il ruolo e la responsabilità dello Stato, azionista di maggioranza di Eni

ENI non è una Società Per Azioni "normale". ENI è lo Stato e lo Stato è ENI. E ciò non solo perché gli azionisti di controllo della società sono Ministero delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, che detengono rispettivamente il 4,411% ed il 26,213% delle azioni. D'altronde, non ci si può dimenticare, infatti, che il bilancio di ENI è sottoposto alla verifica da parte della Corte dei Conti che ne relaziona ai Presidenti di Camera e Senato.

Si legge nell'incipit annuale della relazione della Corte che *"Il citato Ministero, in forza della partecipazione detenuta sia direttamente (con il 4,34 per cento), sia indirettamente (con il 25,76 per cento) tramite Cassa depositi e prestiti SpA (CDP SpA), società controllata dallo stesso Ministero, dispone quindi dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria della Società"*.

Inoltre si consideri che ai sensi dell'art. 2359 c.c. *"Sono considerate società controllate: ... 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria"*. Il tutto con la precisazione che tale ultima disposizione è espressamente richiamata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante approvazione del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") secondo cui il "controllo" è *"la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile"*.

Dunque, grazie alle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente, il MEF dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria di ENI, che equivale ad una situazione di "controllo" dello Stato sulla medesima società partecipata. L'Assemblea ordinaria degli azionisti ENI svolge un ruolo primario anche sulla strategia climatica della società.

Invero quest'ultima approva la Relazione finanziaria annuale della società, che include numerosi elementi della strategia per il raggiungimento della neutralità carbonica al 2050 e in particolare la verifica del progresso raggiunto ogni anno per centrare questi obiettivi e quelli specifici a questo collegati; si veda la Relazione finanziaria annuale 2022²¹.

L'influenza dominante del MEF e di CdP su ENI non si limita, però, al pacchetto azionario e all'Assemblea, ma si spinge al "cuore" della gestione e amministrazione della società. Quindi, pur se la nomina di due terzi del CdA e tra questi di quelli che poi il CdA nomina Presidente e Amministratore Delegato non è diretta da parte del MEF – come proibito dal codice civile all'art. 2449 quarto comma –, è evidente che questi sono di fatto nominati dal Ministero e sono espressione della visione dello stesso dicastero per via della procedura di elezione, normata dallo Statuto.

Dei 7 consiglieri non esecutivi, 6 sono ritenuti indipendenti, e solo il funzionario del MEF che siede nel CdA di ENI non è ritenuto indipendente.

Nell'ambito del CdA operano 4 comitati a cui partecipano solo i membri non esecutivi²²: Comitato controllo e rischi (4 membri: 2 nomina MEF e 2 privati, presidente privato), Comitato remunerazione (3 membri: 1 nomina MEF e 2 privati, presidente MEF), Comitato per le nomine (3 membri: 2 nomina MEF e uno privato, presidente MEF), Comitato sostenibilità e scenari (5 membri: 3 nomina MEF, 2 privati, presidente privata).

²¹ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2022/Relazione-finanziaria-annuale-2022.pdf>

²² <https://www.eni.com/it-IT/chi-siamo/governance/comitati-cda.html#:~:text=Il%20Comitato%20Controllo%20e%20Rischi%20C3%A8%20composto%20da%20quattro%20amministratori,Nathalie%20Tocci>

Va notato, quindi, che nel Comitato sostenibilità la maggioranza è di nomina MEF, così come la metà nel Comitato controllo e rischi. Entrambi i Comitati si occupano della strategia climatica. La suddetta influenza dominante dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti, unici azionisti di controllo di ENI S.p.A., sull'Assemblea e sulla gestione ed amministrazione della società in relazione alla strategia climatica della stessa (e alle conseguenti emissioni di gas climalteranti), va peraltro inquadrata nell'ambito della concezione sostanzialistica dell'impresa e della conseguente allocazione di responsabilità in materia ambientale in nome del principio "*chi inquina paga*". Alla luce della ricordata situazione di influenza dominante/controllo dello Stato sull'Assemblea ordinaria della Società, della nomina di due terzi dei componenti del Cda, del Presidente e dell'AD, degli enormi utili conseguiti dallo Stato attraverso la distribuzione dei dividendi (più di 5,7 miliardi di euro percepiti nel solo periodo 2016-2022, successivo all'Accordo di Parigi), la responsabilità per le emissioni climalteranti di ENI va allocata (anche) in capo al MEF e a CDP.

In conclusione, dunque il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, tenuto conto dei loro poteri e dell'influenza dominante che esercitano sulla società dalla fondazione ad oggi, non possono che essere ritenuti corresponsabili per le scelte aziendali compiute in tema di strategie energetico-climatiche e delle conseguenti emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti. Bisogna ricordare che le scelte di ENI compiute nei decenni passati, ancor prima della privatizzazione dell'ente, producono i loro effetti sul piano climatico ad oggi e continueranno a produrli in futuro: dunque, la responsabilità dello Stato, del ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cdp, dev'essere come tale rivolta sia al passato che al presente ed al futuro.

D'altronde, è nel pieno dei poteri e doveri dello Stato verificare il rispetto dell'ambiente e del sistema climatico da parte della società controllata attraverso l'adozione di azioni di responsabilità nel caso del mancato rispetto da parte di ENI degli Accordi internazionali che vincolano direttamente lo Stato italiano nella materia, in primis l'Accordo di Parigi del 2015, ivi ricomprendendosi anche la mancata adozione da parte dell'azienda delle precauzioni richieste. In questo senso, dunque, lo Stato italiano non può che essere corresponsabile per il disastro ambientale-climatico causato nei decenni da ENI.

IN SINTESI

Greenpeace Italia e ReCommon insieme a privati cittadini e cittadine - tutti soggetti che direttamente subiscono e temono di subire in futuro le conseguenze dell'aggravarsi della crisi climatica a causa della condotta della multinazionale petrolifera italiana - tramite questa causa civile, chiedono di accertare e dichiarare che:

- ENI SPA, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa depositi e prestiti SPA sono solidalmente responsabili nei confronti degli attori per danni alla salute, all'incolumità e alle proprietà e morali, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni dei ricorrenti per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico. Un fenomeno che queste realtà hanno contribuito a provocare a causa delle emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO₂, derivanti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI, il tutto oltre i limiti internazionalmente riconosciuti e accettati dalla stessa compagnia .

Le due associazioni e gli altri attori privati in questa causa in ogni caso non chiedono una quantificazione dei danni patrimoniali e non, ma solo un accertamento delle responsabilità dei convenuti per i danni provocati.

In base a ciò, si chiede quindi di condannare ENI in solido con gli altri convenuti affinché:

- limiti il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di gas serra (e in particolare di CO₂) in atmosfera, conseguenza delle sue attività, in misura tale che le emissioni vengano ridotte di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, e con un andamento in linea con gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento medio della temperatura globale entro 1,5 gradi Celsius.

Qualora ENI non rispetti tale obbligo, i ricorrenti chiedono una condanna al pagamento della somma che il giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

L'azione oggetto di questo briefing viene rivolta anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti, tenuto conto dell'influenza dominante che esercitano su ENI dalla fondazione ad oggi, per cui sono corresponsabili per le scelte aziendali compiute in tema di strategie energetico-climatiche e delle conseguenti emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti. In particolare si chiede al giudice di condannare il Ministero e la CDP ad adottare al più presto una policy che definisca gli obiettivi climatici da promuovere in ENI e il loro monitoraggio e guidi in tal senso la partecipazione futura delle istituzioni pubbliche nella società.